

# COMUNE DI REA

Provincia di Pavia

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

### OGGETTO :

APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VERRUA PO E REA.

L'anno **duemiladieci**, addì **sedici**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione D'URGENZA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>SEGNI Claudio</b>	Sindaco	X	
<b>MONTAGNA Gianluca</b>	Consigliere	X	
<b>LUSARDI Maurizio</b>	Consigliere	X	
<b>BERGONZI Giulio Benito</b>	Consigliere	X	
<b>ANDOLFI Claudio</b>	Consigliere	X	
<b>GABETTA Francesco</b>	Consigliere	X	
<b>CRISTIANI Lorenzo</b>	Consigliere	X	
<b>PASINATO Claudio</b>	Consigliere		X
<b>MAESTRI Paolo</b>	Consigliere	X	
<b>BAGGINI Luca</b>	Consigliere		X
<b>CANTONI Gabriele</b>	Consigliere	X	
<b>RAGAZZI Lorenzo</b>	Consigliere	X	
<b>PONTI Fabio</b>	Consigliere		X
<b>Totale</b>		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT. Carlo REHO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SEGNI Claudio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Alle ore 21:40 esce il consigliere Bergonzi Giulio Benito.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 con il quale si disciplinano le Unioni di Comuni, quali enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 – Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali - pubblicata sul BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 giugno 2008 - ove all'art. 18 vengono disciplinate le Unioni di Comuni Lombarde quali associazione tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 19/2008, il quale stabilisce che le Unioni di Comuni Lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della legge. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

VISTO inoltre il Regolamento regionale 27 luglio 2009 n. 2 – Contributi alle Unioni di Comuni Lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'art. 20 della Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);

VISTI gli allegati schemi di atto costitutivo e statuto dell'Unione di Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea, come dagli allegati alla presente;

RAVVISATO che le Unioni di Comuni Lombarde devono esercitare in gestione associata, per tutti i Comuni che le compongono, almeno tre delle funzioni e servizi di cui all'art. 18, comma 2, e che le stesse accedono ai contributi regionali se in possesso del requisito di cui al predetto articolo ed all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella Tabella 1) allegato A) del Regolamento Regionale 27.7.2009 n. 2;

ATTESO che l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni e che l'Unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo;

ATTESO, altresì, che lo statuto deve individuare la sede e le funzioni dell'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'Unione o per il recesso da parte dei Comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra Unione e Comune uscente. Lo

statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione;

DATO ATTO che sussistono tutte le motivazioni che hanno portato il Comune a scegliere la forma associativa dell'Unione di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate, considerato quale strumento idoneo a dare risposte efficaci per erogare servizi sempre più efficienti, efficaci ed economici, soprattutto per le realtà dei piccoli Comuni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1) di approvare l'atto costitutivo ed lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea, nel testo composto da n. 37 articoli, che si allegano in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Verrua Po.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

# **ATTO COSTITUTIVO UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA VERRUA PO - REA**

Tra i Comuni di Verrua Po e Rea rappresentata dai Sindaci pro-tempore Prof. Giancarlo Ferrari e sig. Claudio Segni è costituita con il presente

## **ATTO COSTITUTIVO**

L'Unione dei Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea, per brevità definita "Unione", si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R.19/2008 e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs 267/2000

L'unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte integrante del sistema italiano delle Autonomie Locali.

L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito Statuto adeguato alla normativa regionale

Gli organi dell'Unione, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse sono disciplinate dallo Statuto dell'Unione che unitamente al presente atto costitutivo è approvato dai singoli Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione degli Statuti Comunali.

L'atto costitutivo, così come adeguato alla normativa regionale, diviene efficace all'atto della sua sottoscrizione.

Rea, \_\_\_\_\_

**COMUNE DI VERRUA PO**  
Il Sindaco

**COMUNE DI REA**  
Il Sindaco

\_\_\_\_\_  
Prof. Giancarlo Ferrari

\_\_\_\_\_  
sig. Claudio Segni



## **STATUTO DELL'UNIONE LOMBARDA**

**DI**

### **VERRUA PO E REA**

#### **TITOLO I**

##### **Elementi costitutivi.**

##### **Art.1 - Elementi fondamentali**

1. L'Unione Lombarda dei Comuni di **VERRUA PO E REA** nel prosieguo denominata "Unione" è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 27.06.2008 n.19 nel rispetto dei principi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .
2. L'Unione è un Ente Locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2 ed ha per territorio l'insieme delle circoscrizioni territoriali dei comuni aderenti.
3. L'Unione è costituita dall'insieme dei Comuni di cui al comma 1.
4. Essa ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

##### **Art. 2 - Finalità**

1. L'Unione promuove l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i Comuni aderenti per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.
2. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata ,nonché la gestione ,diretta o indiretta ,di servizi pubblici locali.
3. E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
  - a) anagrafe - Stato Civile - Elettorale;

- b) sistemi informativi;
- c) ufficio tecnico
- d) urbanistica e gestione del territorio
- e) assistenza e servizi alla persona
- f) servizio di protezione civile
- g) biblioteca
- h) assistenza scolastica
- i) polizia locale
- l) parchi e servizi per la tutela dell'ambiente

### **Art. 3 - Modalità di attribuzione delle competenze**

1. Il concreto trasferimento delle funzioni elencate all'art. 2 si perfeziona con l'approvazione, da parte delle Giunte dei Comuni aderenti, di deliberazioni nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori e con l'adozione di una delibera da parte dell'Assemblea dell'Unione di recepimento.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione (non elencate all'art.2), come pure la revoca delle stesse, è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie , entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
4. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di Funzioni e Servizi da parte dei singoli Comuni.
5. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

#### **Art.4 - Sede dell'Unione e durata**

1. L'Unione ha sede nel comune di REA presso la sede municipale.
2. La durata dell'Unione è prevista di anni dieci decorrenti dall'entrata in vigore del presente Statuto;
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali: i suoi Organi e Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita, su disposizione del Presidente.
4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

#### **Art. 5 - Recesso di un Comune e Scioglimento dell'Unione**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo .
3. Tale recesso non potrà comunque essere deliberato, nell'interesse dei programmi avviati dall'Unione e dei relativi investimenti, prima che sia trascorso un anno solare dalla data di insediamento del Consiglio comunale che intende deliberare in proposito.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
6. L'Assemblea dell'Unione prende atto dello scioglimento e nomina un liquidatore delle attività dell'Unione.
7. L'incaricato della liquidazione, al termine della fase liquidatoria, trasmette alle Amministrazioni dei comuni componenti il piano di riparto delle attività e delle passività dei comuni, che è

ratificato dai consigli comunali iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio.

8. Il rapporto di lavoro con il personale a tempo determinato dell'Unione cessa al suo scioglimento.

9. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.

10. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dai Sindaci dell'Unione.

11. In caso di recesso anticipato tutti i beni conferiti all'Unione rimangono di proprietà della stessa e le spese effettuate non verranno risarcite.

## **TITOLO II**

### **Ordinamento strutturale**

#### **Art. 6 - Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea ed Il Presidente.

#### **Art. 7 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea dell'Unione è costituita dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione e da un consigliere comunale nominato dal Consiglio Comunale per ciascun Comune aderente; il Presidente dell'Unione svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea dell'Unione.

2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e compie atti di amministrazione che non siano riservati al Presidente o ai Responsabili dei Servizi.

3. L'Assemblea decide ad unanimità dei voti espressi.

4. Il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute è determinato dal regolamento dell'Assemblea dell'Unione e, sin quando l'Unione rimane costituita dai soli Comuni di Verrua Po e Rea è stabilito nella totalità del numero dei suoi componenti.

5. Eventuali composizioni diverse dell'Assemblea, del numero diverso dei componenti necessari alla validità delle sedute nonché del numero diverso per deliberare le decisioni, potranno essere deliberate dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, purché detta composizione diversa risulti senza oneri aggiuntivi e fermo restando che ne possano fare parte unicamente i sindaci, gli assessori ed i consiglieri dei comuni dell'Unione.
6. I componenti dell'Assemblea dell'Unione, rappresentanti ciascun comune, restano in carico per la durata del rispettivo consiglio.
7. Il L'Assemblea dell'Unione ha, in relazione ai servizi conferiti all'Unione, gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale.
8. E' riconosciuto ai Consigli Comunali delle comunità associate il potere di presentare all'Assemblea dell'Unione proposte di deliberazione, sulle quali obbligatoriamente essa si deve esprimere entro 40 gg. dalla comunicazione.

#### **Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea può approvare un proprio regolamento organizzativo che fissa le norme ed i principi del suo funzionamento.
2. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di REA. Ad avvenuta nomina il Presidente neo-eletto assume immediatamente le funzioni per l'eventuale trattazione di altri punti all'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 9 - Il Presidente dell'Unione**

1. L'Unione dei comuni ha come suo organo rappresentativo il Presidente dell'Unione.
2. La carica di Presidente dell'Unione ha la durata di un anno ed è assunta a rotazione dai Sindaci di ciascun comune associato; la successione delle presidenze è determinata dall'Assemblea.
3. Il presidente dell'Unione ha gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni attribuiscono al Sindaco ed alla Giunta comunale, in relazione ai servizi conferiti all'Unione, fatta eccezione per i poteri attribuiti al sindaco nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del d. lgs. 267/2000.

### **Art. 10 Ripartizione delle competenze tra gli organi**

1. Gli organi dell'Unione, ed il loro funzionamento, sono regolamentati, per tutto quanto qui non previsto, dall'art. 18 della legge regionale 27.06.2008 n. 19, nonché mediante interpretazione per analogia del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre leggi sull'ordinamento comunale.

### **Art. 11 - Atti dell'Unione**

1. L'Unione opera attraverso proprie deliberazioni, propri regolamenti, approvati dall'Assemblea, decreti ed ordinanze del Presidente dell'Unione e determinazioni dei responsabili dei servizi.

### **TITOLO III**

#### **PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 12 - Partecipazione dei cittadini**

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali l'Unione assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Unione favorisce:
  - a) le assemblee e le consultazioni sulle principali scelte;
  - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **Art. 13 - Riunioni e assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Unione ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della

Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi dell'Unione possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

#### **Art. 14 - Consultazioni**

1. L'Assemblea ed il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico dell'Unione, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

#### **Art. 15 - Istanze e proposte**

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione che è tenuto ad esprimersi.

## **Capo II**

### **REFERENDUM**

#### **Art. 16 - Azione referendaria**

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza dell'Unione.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) l'Assemblea dell'Unione.

#### **Art. 17 - Disciplina del referendum**

1. Apposito regolamento dell'Unione disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

### **Art. 18 - Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre all'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente ha facoltà di proporre egualmente all'Assemblea la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

### **Art. 19 - Rapporti con i comuni componenti l'Unione**

1. A ciascun comune viene trasmessa copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dell'Unione nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate.

### **Art. 20 - Rapporti con gli altri enti locali**

1. L'Unione collabora attivamente con gli altri enti locali territoriali e non, e con ogni soggetto pubblico e privato portatore di un interesse rilevante per la comunità, per mezzo di convenzioni, accordi di programma ed ogni altro strumento, pubblicistico o privatistico, maggiormente idoneo.

## **TITOLO IV**

### **UFFICI E PERSONALE**

#### **Art 21 - Organizzazione**

1. L'Unione determina, con apposito regolamento d'organizzazione, la dotazione organica del personale e le norme sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

## **Art. 22 - Struttura organizzativa**

1. L'Unione si dota di una struttura organizzativa nelle seguenti forme:

- convenzione con i Comuni associati o con altri enti locali per la costituzione di uffici dell'Unione con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche dell'Unione e, laddove ritenuto opportuno, congiuntamente anche l'esercizio delle funzioni dei comuni associati;
- delega di poteri e competenze dell'Unione ad uno o più uffici dei comuni associati affinché operino in luogo e per conto dell'Unione;
- per la copertura dei posti di responsabile dell'ufficio o del servizio, di qualifiche dirigenziali o di posti di alta specializzazione l'Unione può anche provvedere eccezionalmente, previa motivazione, alla stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato nel rispetto dei requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire, ovvero, in via ordinaria, con la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico con applicazione, in questo caso, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

2. L'Unione di Comuni non assumerà nessun dipendente a tempo indeterminato.

3. I contratti a tempo determinato di diritto pubblico e di diritto privato, sono approvati con provvedimento del Presidente dell'Unione.

4. Le convenzioni per la costituzione di un ufficio comune dell'Unione con personale distaccato (anche parzialmente) da uno dei comuni associati o da altro ente locale, le convenzioni con i comuni associati per la delega ad uffici comunali di funzioni dell'Unione, sono approvate con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.

5. Tutte le convenzioni in esame hanno una durata non superiore a tre anni e sono modificabili, secondo le rispettive competenze, entro 30 gg. dall'entrata in carica del nuovo Presidente o della nuova Assemblea dell'Unione, secondo il principio della fiduciarietà e responsabilità degli incaricati.

### **Art. 23 - Convenzioni di lavoro autonomo**

1. Per obiettivi determinati, e con convenzioni a termine, il Regolamento di organizzazione, di cui al precedente art. 25 , può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i limiti previsti dall'ordinamento

## **TITOLO V**

### **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### **Art. 24 - Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. All'Unione competono le tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi da essa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma V del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

#### **Art. 25 - Rapporti economici tra i Comuni componenti**

I rapporti economici tra i Comuni componenti sono determinati in base al numero degli abitanti.

#### **Art. 26 - Risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie sono determinate dall'Assemblea dell'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei seguenti criteri:

- risorse derivanti dai finanziamenti regionali e statali;
- contributi di altri enti pubblici;
- risorse per investimenti;
- risorse trasferite annualmente dai comuni componenti,
- introiti derivanti dalle tasse, tariffe, diritti e contributi dei servizi ad essa assegnati

#### Art. 27 - Regolamento di contabilità

1. L'attività finanziaria dell'Unione è svolta nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di contabilità, approvato in conformità ai principi contenuti in analoghi regolamenti comunali.

#### **Art. 28 - Ordinamento contabile**

1. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria e deliberato, dal Consiglio dell'Unione, nei termini previsti dalla legge.
2. Alla stesura ed approvazione del bilancio, del rendiconto, del conto economico e del patrimonio si applicano le norme dell'ordinamento contabile dei comuni.

#### **Art. 29 - Controllo interno**

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico - contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
3. Gli impegni di spesa, dei responsabili dei singoli servizi, sono esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
4. Inerentemente gli atti eventualmente assunti dai responsabili dei servizi, si procederà come previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e comunque dalla vigente normativa.

#### **Art. 30 - Revisione economico - finanziario**

1. La revisione economico - finanziaria dell'Unione compete ad un revisore scelto dall'Assemblea dall'Unione a maggioranza assoluta dei membri tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art.234, comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; in particolare il revisore:
  - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione;
  - collabora con il consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
  - procede alla verifica di cassa con scadenza trimestrale.
3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei Conti dei Comuni inerenti.

### **Art. 31- Controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti

### **Art. 32 - Tesoreria**

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 33 - Segretario**

1. Assume le funzioni di Segretario dell'Unione il Segretario Comunale di uno dei Comuni che la compongono, nominato dal Presidente dell'Unione, previa consultazione dell'Assemblea. e previa apposita convenzione; in caso di assenza del Segretario titolare, le funzioni del medesimo sono svolte dal dipendente del Comune dell'Unione da lui delegato.

Può essere conferito incarico anche a persona non in servizio come Segretario Comunale ma che abbia le conoscenze necessarie.

### **Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo, ai sensi della normativa prevista per i comuni.

### **Art. 35 - Atti regolamentari**

1. Sino all'approvazione di propri regolamenti trovano applicazione i regolamenti del Comune dove ha sede l'Unione.

### **Art. 36 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, è inviato alla Regione Lombardia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione nell'Albo pretorio.

### **Art. 37 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiama quanto disciplinato con Legge della Regione Lombardia n. 19 del 27.06.2008 e dal T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to SEGNI Claudio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. Carlo REHO

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 17/07/2010 ..

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. Carlo REHO

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. Carlo REHO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DOTT. Carlo REHO )

=====